



# Il Questore della Provincia di Biella

## TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Ai sensi dell'art. 110 del R.D. n°773/1931 T.U.L.P.S. e dell'art. 195 del R.D. n°635/1940 Reg. Es. del T.U.L.P.S., a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del pubblico interesse ed al fine di tutelare le fasce deboli ed arginare il rischio di dipendenza dal gioco, sono VIETATI i seguenti giochi ed imposte le seguenti prescrizioni:

### CARTE

|                   |                              |             |                    |                      |
|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| Baccarat          | Erbette o Punto del Marinaio | Maus        | Poker              | Tre Carte            |
| Bassetta          | Fante di Picche              | Mazzetti    | Primiera           | Trentacinque         |
| Bestia            | Farsone                      | Mignon      | Quindici o Diavolo | Trenta e Quaranta    |
| Briscola Francese | Goffo                        | Naso        | Ramino             | Undici e Mezzo       |
| Caratella         | Kong-Keng                    | Nove        | Rolletta           | Ventuno o Black Jack |
| Chemin de Fer     | Lanzicheneco                 | Pariglia    | Sette e Mezzo      | Zecchinetta          |
| Cocincina         | Macao o Gioco del Nove       | Pitocchetto | Stop               | Texas Hold'em 1)     |

- 1) Il Poker Texano (Texas Hold'em) non è gioco d'azzardo (da ultimo v. Carte di Cassazione, sezione III, sentenza del 23 aprile 2015 n. 1688) soltanto ove lo stesso sia svolto secondo la modalità "torneo" e nel caso in cui sia presente la previsione di quota predeterminata di partecipazione a detto torneo per ciascun giocatore e che esse siano di importo minimo o, comunque, contenuto; e sia altresì prevista: a) l'assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per tutti i giocatori; b) l'impossibilità per essi di rientrare in gioco, una volta esaurita la loro originaria dotazione, acquistando altri gettoni; c) la preventiva individuazione del premio finale, quasi sempre in natura (e conseguentemente anche della perdita massima per ciascun giocatore, corrispondente alla quota di iscrizione già versata); d) l'impossibilità di svolgere più tornei o partite nel medesimo contesto temporale.

### BILIARDO

|                               |             |                     |              |            |
|-------------------------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
| Battifondo                    | Bismark     | Giardinetto         | Ponte        | Rossa Nera |
| Biliardino Inglese            | Carolina    | Macao con Bigliardo | Palla        |            |
| Biglia all'angolo delle Buche | Carrettella | Nove                | Rossa Bianca |            |

### ALTRI GIOCHI

|                               |                |                     |               |                  |
|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| Bianca o Bella Bianca         | Dadi           | Lotteria Mercantile | Rollina       | Testa o Croce    |
| Bull                          | Fiera          | Mahjong             | Roulette      | Tiro al Banco    |
| Biliardino Inglese o Francese | Foot-ball Star | Murra               | Sfera Gigante | Viretta          |
| Carosello                     | Gru Magnetica  | Polo o Bicietta     | Dadi          | Zurlo o Trottole |

### APPARECCHI AUTOMATICI, SEMI-AUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E GIOCO

- Gli apparecchi di cui sopra sono disciplinati dall'art. 110 del R.D. n°773/1931 T.U.L.P.S., in seguito per semplificazione solo T.U.L.P.S., e dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. emanati in materia.
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.07.2011 impone le prescrizioni sui parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b in relazione alle tipologie degli esercizi in cui è esercitata l'attività di gioco.
- Permangono vigenti le disposizioni dettate dai Decreti Direttoriali A.A.M.S. del 18.01.2007 e del 27.10.2003 relativamente ai parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 del T.U.L.P.S.
- All'interno delle sale Bingo gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b del T.U.L.P.S. devono essere collocati in ambienti separati a quelli in cui si svolge l'attività di gioco principale.
- Nel caso in cui all'interno di un esercizio siano previsti apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b del T.U.L.P.S., unitamente ad apparecchi di tipologie diverse, i primi devono essere collocati in aree separate specificatamente dedicate.
- Il numero degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b del T.U.L.P.S., in presenza di offerta differenziata di gioco, non può essere superiore al doppio del numero degli apparecchi di altre tipologie installati presso il medesimo esercizio.
- L'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.
- Gli orari di esercizio e di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 R.D. 773/1931 sono disciplinati, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 maggio 2016 n°9, dai Comuni dei luoghi ove sono ubicate le sedi delle sale giochi o scommesse o esercizi pubblici e commerciali ove si svolge l'attività di gioco.
- In particolare si richiama l'attenzione e l'applicazione della suddetta legge regionale n°9/2016 con particolare riferimento agli artt. 7-8 e 11

## PRESCRIZIONI GENERALI

- La presente tabella deve essere esposta, in luogo ben visibile alla clientela, nelle sale da biliardo e da gioco ed in tutti gli altri esercizi pubblici e circoli privati, all'interno dei quali viene esercitata qualsivoglia tipologia di gioco lecito.
- E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE L'ATTIVITÀ DI SCOMMESSE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE nonché mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
- Sono vietati tutti i giochi d'azzardo o comunque tutti quelli, se non espressamente autorizzati, in cui viene posto in pallo denaro o beni materiali anche se non riportati nella presente tabella.
- E' vietata l'installazione di videogiochi a contenuto osceno e/o violento, o che comunque possano creare forme di imitazione diseducativa nei minori.
- Oltre a quanto stabilito dai regolamenti comunali emanati in ottemperanza dell'art. 6 della legge regionale Piemonte, n° 9 del 2 maggio 2016, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, si dispone che, nei giorni feriali del calendario scolastico, è fatto obbligo agli esercenti di non consentire l'uso degli apparecchi da gioco di cui al n° 7 dell'art.110 del R.D.773/1931 T.U.L.P.S., dall'apertura e sino alle ore 13.00, ai minori di anni 18.
- Allo scopo di prevenire e contrastare gli effetti patologici dei giochi, anche se leciti, che rientrino comunque nella categoria di quelli in cui la vincita è legata a qualsiasi forma di alea o rischio, si richiamano i principi e l'applicazione della legge regionale sopra indicata

La presente tabella è suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti, ogni violazione della stessa, se non diversamente previsto dalla legge o da norme speciali in materia, sarà punita ai sensi degli artt. 9 e 17 bis c. 2 del T.U.L.P.S.

La validazione prevista dall'art.110 T.U.L.P.S. n°1 è a cura dell'Autorità Comunale competente al rilascio della licenza.

Biella, 16.11.2016

Il Questore  
Perrone



AV/gp